



**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**



**Finanziato
dall'Unione europea**

NextGenerationEU

PIANO TRANSIZIONE 5.0

ASPETTI TECNICI E PROCEDURALI

Ottobre 2024

Agenda dei contenuti:

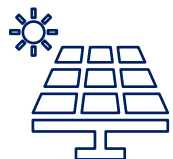
1. Investimenti ammissibili
2. Data di avvio e completamento del progetto di innovazione
3. Intensità del beneficio
4. Cumulabilità
5. Criteri per la determinazione dei risparmi energetici
6. Impianti di autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo
7. Attività di vigilanza e controlli
8. Procedura per l'accesso al beneficio
9. Guida all'utilizzo della Piattaforma «Transizione 5.0»



Beni materiali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato A alla legge 11 dicembre 2016, n. 232



Beni immateriali nuovi, strumentali all'esercizio d'impresa di cui all'allegato B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232



Impianti per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo



Attività di formazione, finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione digitale ed energetica delle imprese

«INTERVENTI
TRAINANTI»

«INTERVENTI
TRAINATI»

Data di avvio: la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare i beni oggetto di investimento, ovvero qualsiasi altro tipo di impegno che renda irreversibile l'investimento stesso, a seconda di quale condizione si verifichi prima.

Data di completamento: la data di effettuazione dell'ultimo investimento che lo compone; in caso l'ultimo investimento abbia ad oggetto:

- **beni materiali e immateriali nuovi** strumentali all'esercizio d'impresa di cui agli allegati A e B alla legge 11 dicembre 2016, n. 232, coincide **con la data di effettuazione degli investimenti** secondo le regole generali previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 109 del TUIR, a prescindere dai principi contabili applicati;
- Impianti per **l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili** destinata all'autoconsumo, corrisponde alla **data di fine lavori** degli impianti;
- **attività di formazione** finalizzate all'acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi, equivale alla **data di sostenimento dell'esame finale** di cui all'articolo 8, comma 1 del DM "Transizione 5.0".

Intensità del beneficio – determinazione del credito d'imposta

QUOTE DI INVESTIMENTO	% DI RIDUZIONE DEI CONSUMI ENERGETICI		
	Struttura produttiva: 3-6% Processo interessato: 5-10%	Struttura produttiva: 6-10% Processo interessato: 10-15%	Struttura produttiva: oltre 10% Processo interessato: oltre 15%
Fino a 2,5 milioni di euro	35%	40%	45%
Da 2,5 a 10 milioni di euro	15%	20%	25%
Da 10 a 50 milioni di euro	5%	10%	15%



Fino a 10.000 euro per le spese sostenute dalle PMI per adempiere agli obblighi di **certificazione del risparmio energetico**



Fino a 5.000 euro per le spese sostenute dai soggetti beneficiari non obbligati per legge alla revisione legale dei conti, per adempiere all'obbligo di **certificazione contabile**.

Variazioni del risparmio energetico conseguito

- Se il risparmio energetico conseguito è inferiore a quello comunicato in fase di prenotazione del credito – sempre nei limiti delle percentuali minime previste – il credito d'imposta viene ricalcolato sulla base della percentuale di risparmio energetico comunicata in fase di completamento
- Se il risparmio energetico conseguito è superiore a quello comunicato in fase di prenotazione del credito, il credito d'imposta viene ricalcolato, nel limite massimo del credito d'imposta prenotato.

Variazioni dei costi ammissibili

- Se i costi ammissibili effettivi sono uguali o superiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante è pari a quello prenotato;
- Se i costi ammissibili effettivi sono inferiori a quelli dichiarati in sede di comunicazione preventiva, il credito d'imposta spettante è ricalcolato, in riduzione, sulla base dei nuovi costi comunicati.

NO!

Aggiunta di nuove tipologie di beni materiali e immateriali

Aggiunta o sostituzione di tipologie di impianti di autoproduzione di energia elettrica

Attività di formazione diverse

Variazioni al perimetro del programma di misura adottato per il calcolo della riduzione dei consumi energetici

NO

- **con ulteriori agevolazioni previste nell'ambito dei programmi e strumenti finanziati con risorse dell'Unione europea:**
 - Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR)
 - Fondo sociale europeo + (FSE)
 - Fondo per la transizione giusta (JTF)
 - Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)
 - Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)
- **in relazione ai medesimi costi ammissibili, con i seguenti incentivi esistenti:**
 - il credito d'imposta Transizione 4.0 di cui all'art. 1 co. 1051 ss. della L. 178/2020;
 - il bonus investimenti Zona Economica Speciale (ZES unica- Mezzogiorno) di cui all'art. 16 del DL 124/2023, esteso alla Zona Logistica Speciale (ZLS) dall'art. 13 del DL 60/2024.

SI

Con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto

Se disponibili dati misurati tracciabili dei consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto

- **Per le imprese attive da più di 12 mesi** le prestazioni energetiche devono essere determinate sulla base dei dati disponibili
- **Per le imprese attive almeno da 6 mesi ma da meno di 12** le prestazioni energetiche sono determinate sulla base dei dati disponibili riproporzionati sull'anno

Se non disponibili dati misurati sui consumi energetici relativi all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto

Le prestazioni energetiche sono determinate tramite stima operata attraverso analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili (schede/specifiche tecniche, modellizzazione con software, prove in situ, dati letteratura BREF/BAT, analisi mercato e/o volumi produttivi)

Per le imprese di nuova costituzione (costituite da meno di 6 mesi)

Le prestazioni energetiche sono determinate rispetto ai consumi energetici riferibili ad uno scenario controfattuale.

Tali modalità si applicano anche alle imprese che hanno variato significativamente i processi e servizi resi da meno di 6 mesi dalla data di avvio del progetto di innovazione

Criteri per la determinazione dei risparmi energetici - Situazione Ex-Post



Il risparmio energetico è determinato con riferimento al **medesimo servizio reso**, assicurando una **normalizzazione** rispetto alle variabili operative (es. volumi o quantità produttive, servizio erogato, etc.) e alle condizioni esterne (es. tipologia di prodotto o di servizio erogato, fattore di carico, stagionalità, etc.) che influiscono sulle prestazioni energetiche.

La normalizzazione potrà essere effettuata attraverso l'individuazione di **indicatori di prestazione energetica** caratteristici della struttura produttiva o del processo interessato. Tali indicatori dovranno rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno tener conto delle condizioni esterne che influiscono sugli stessi e consentire la normalizzazione dei consumi della situazione ante intervento rispetto alle effettive condizioni di esercizio nella configurazione post intervento (**calcolo dei risparmi a parità di servizio reso**).

Gli **strumenti di misura** utilizzati nei programmi di misura per la determinazione del risparmio energetico devono essere conformi alla Direttiva europea 2014/32/UE (Direttiva MID) e alla normativa tecnica di settore. La conformità della strumentazione è considerata soddisfatta anche mediante l'impiego di strumenti di misura di adeguata classe di precisione, corredati da certificati di taratura in corso di validità, che garantiscano l'accuratezza e l'affidabilità delle misurazioni. Gli strumenti devono essere sottoposti a regolare taratura, secondo le scadenze e le procedure previste dalle normative applicabili, poiché solo in questo modo le misurazioni possono essere considerate valide per le finalità di certificazione.



Criteri per la determinazione dei risparmi energetici - Indicatori

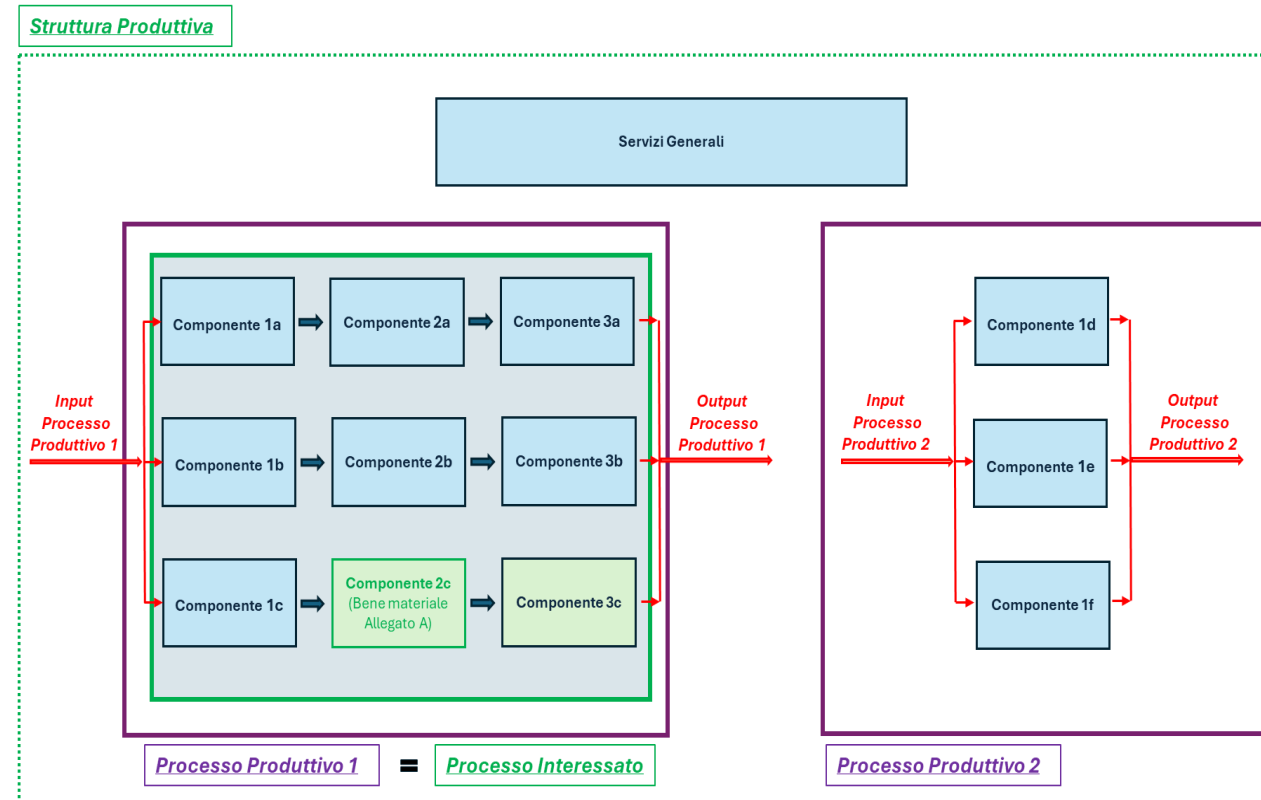
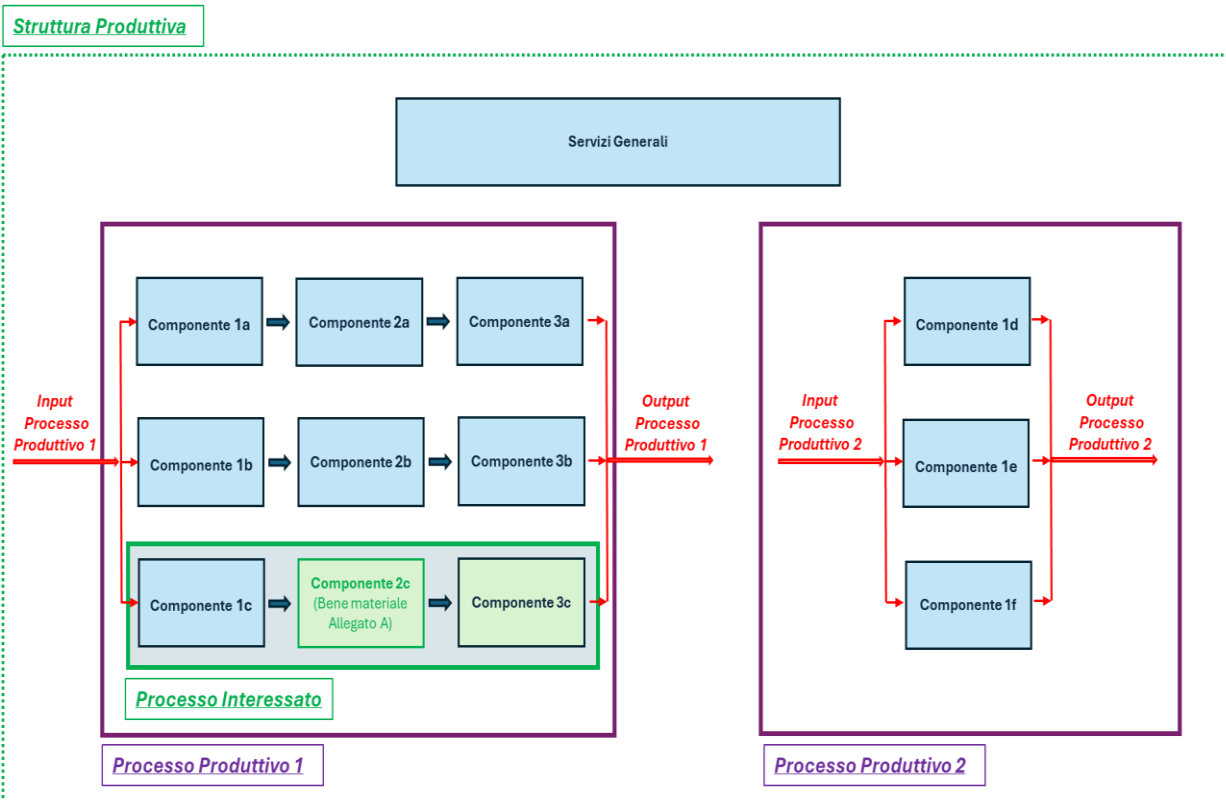
Settore/Impianto	Descrizione Indicatori di prestazione	Indicatori di prestazione
Settore ceramico	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di prodotto ceramico lavorato	[tep/t]
Settore del vetro	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di vetro lavorato	[tep/t]
Settore della plastica	Consumo di energia elettrica rispetto ai chilogrammi di PET prodotto o rispetto al volume di liquido imbottigliato	[tep/kg]; [tep/l]
Settore della carta	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla tonnellata di carta prodotta	[tep/t]
Servizio di acquedotto	Consumo di energia elettrica rispetto ai volumi di acqua in uscita dall'impianto	[tep/m3]
Depurazione	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di COD rimosso	[tep/kg _{COD rimosso}]
Settore della logistica	Consumo di energia elettrica rispetto alla distanza percorsa o rispetto al numero di movimentazioni e alle tonnellate di merce effettivamente trasportata	[tep/m*t]; [tep/n*t]
Settore della gomma plastica	Consumo di energia termica rispetto alla quantità di pneumatici prodotti	[tep/t]
Essiccazione	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di prodotto essiccato	[tep/kg]

Impianti di preparazione e rigenerazione terre	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di materiale in ingresso (terra, sabbia, additivi, acqua)	[tep/t]
Settore lattiero caseario	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di prodotto alimentare	[tep/t]; [tep/l]
Impianti di pressofusione	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di prodotto pressofuso	[tep/kg]
Impianti di produzione di tubi e condotti saldati	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di tubi e condotti prodotti	[tep/kg]
Sistemi per il trattamento degli effluenti gassosi	Consumo di energia elettrica rispetto alla quantità di inquinante rimosso	[tep/kg]
Sistemi di elaborazione dati	Consumo di energia elettrica rispetto alla Potenza computazionale generata dal calcolatore	[tep/GFlops]
Sistemi di monitoraggio dei consumi energetici nel settore dei servizi	Consumo di energia elettrica rispetto alla potenza elettrica installata	[tep/kW]
Settore delle Telecomunicazioni	Consumo di energia elettrica rispetto al volume di dati trasmessi	[tep/TB]
Sistemi di ottimizzazione dei processi produttivi	Consumo di energia termica o elettrica rispetto alla quantità di	[tep/t]

Esempi di determinazione dei risparmi energetici (1/4)

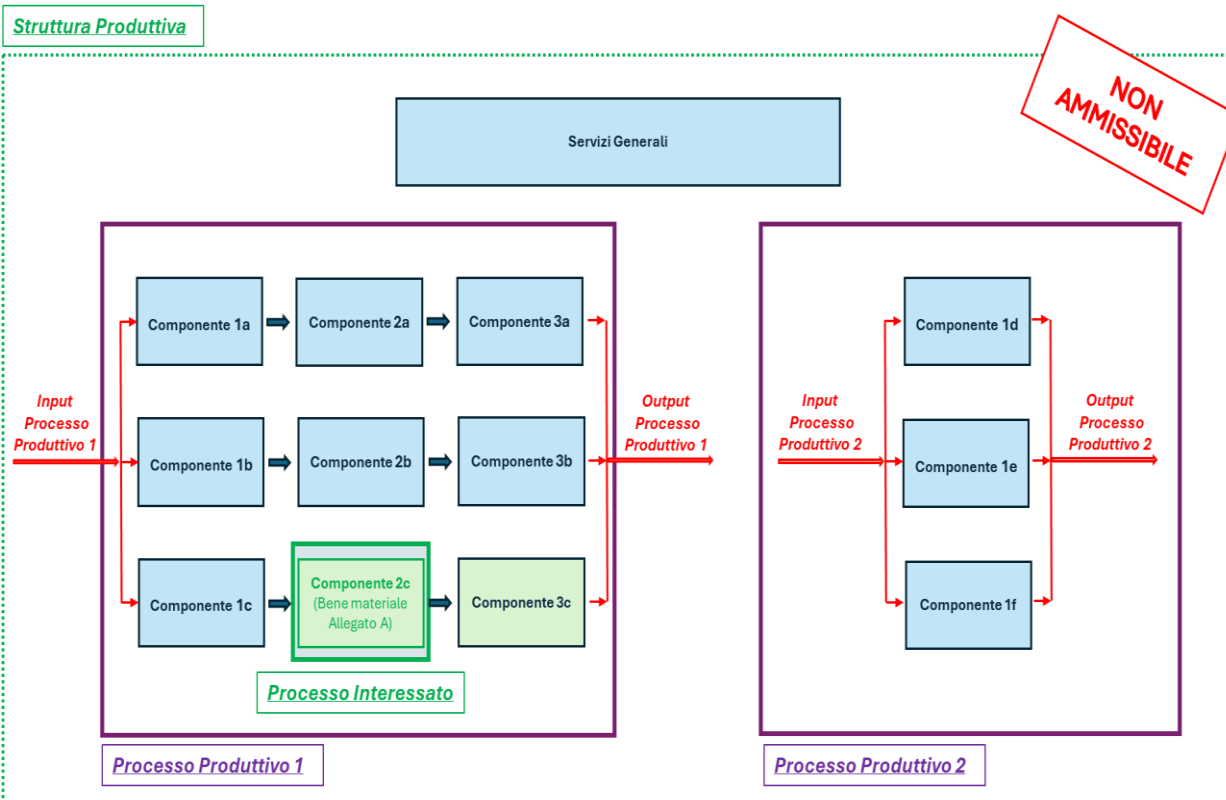
Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo
(Alternativa 1)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo
(Alternativa 2)

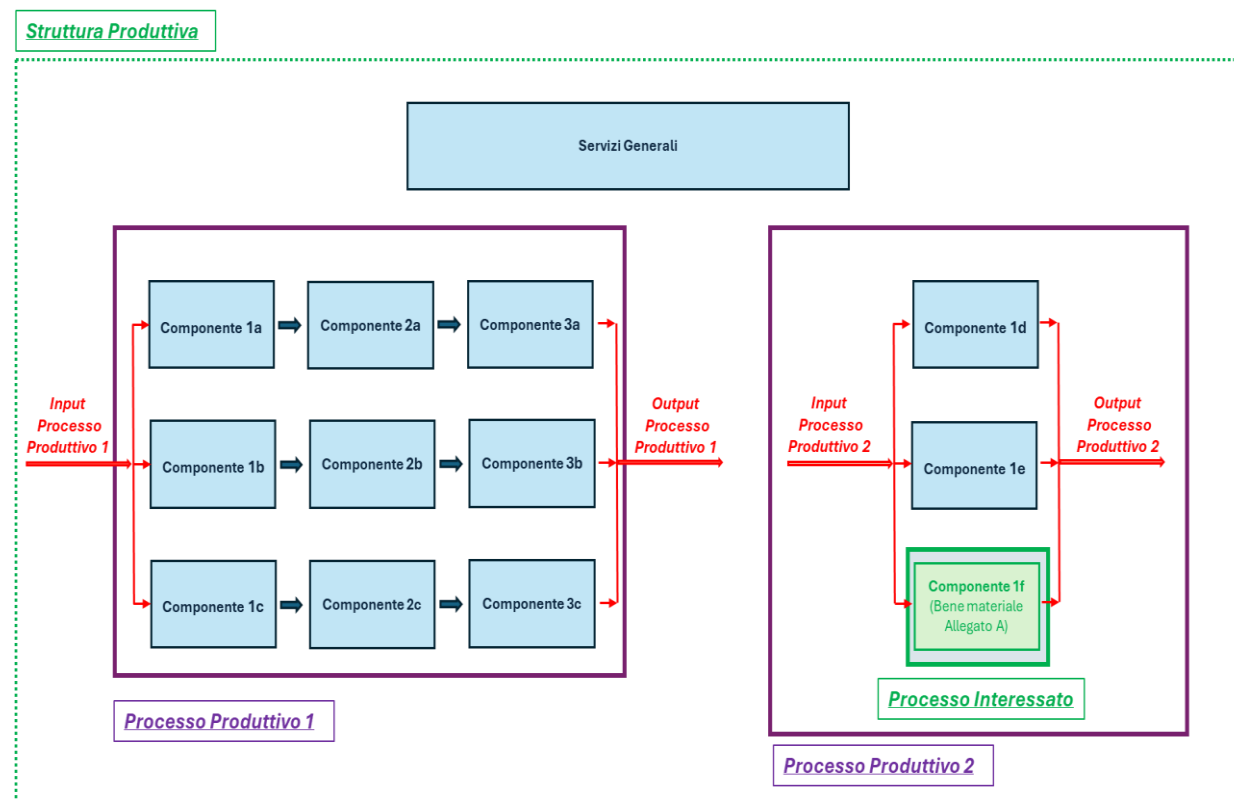


Esempi di determinazione dei risparmi energetici (2/4)

Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale facente parte di un processo produttivo
NON AMMISSIBILE



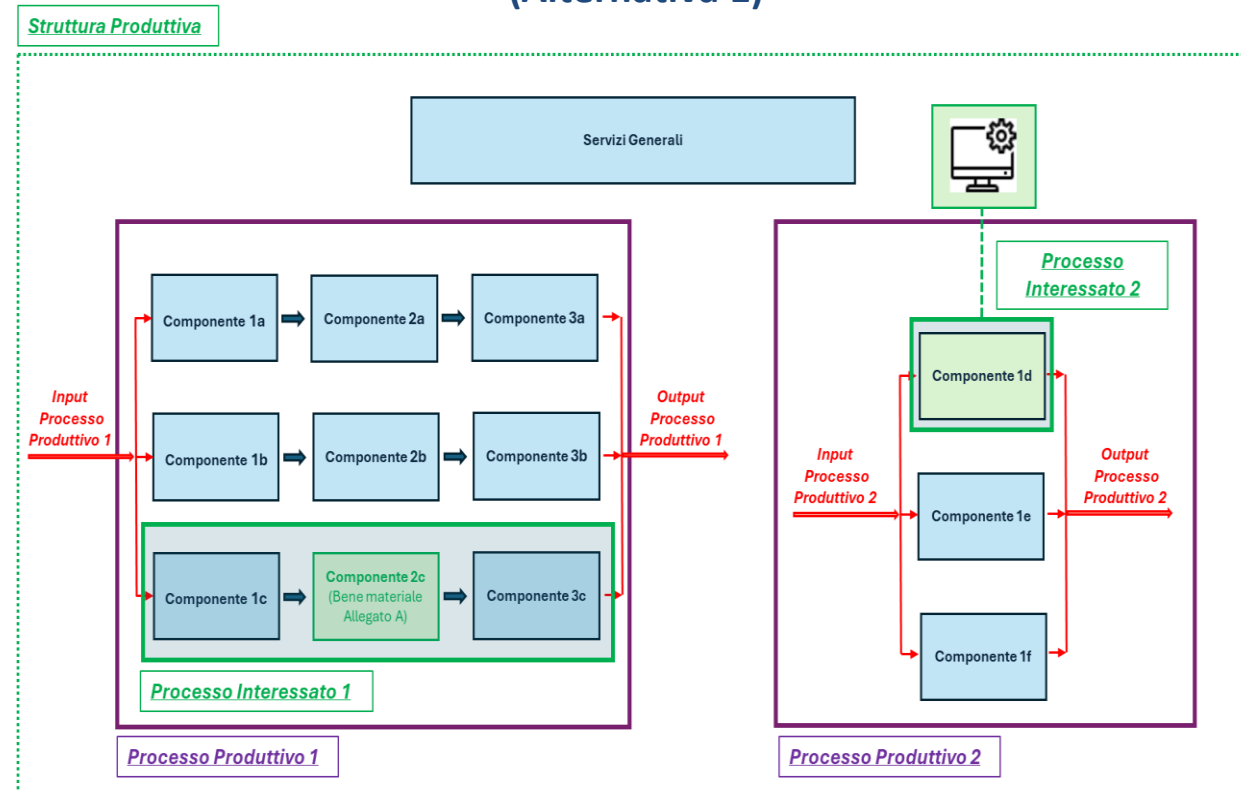
Processo interessato nel caso di investimento riguardante l'acquisto di un unico bene materiale che garantisce, in autonomia, la trasformazione dell'input nell'output di processo.



Esempi di determinazione dei risparmi energetici (3/4)

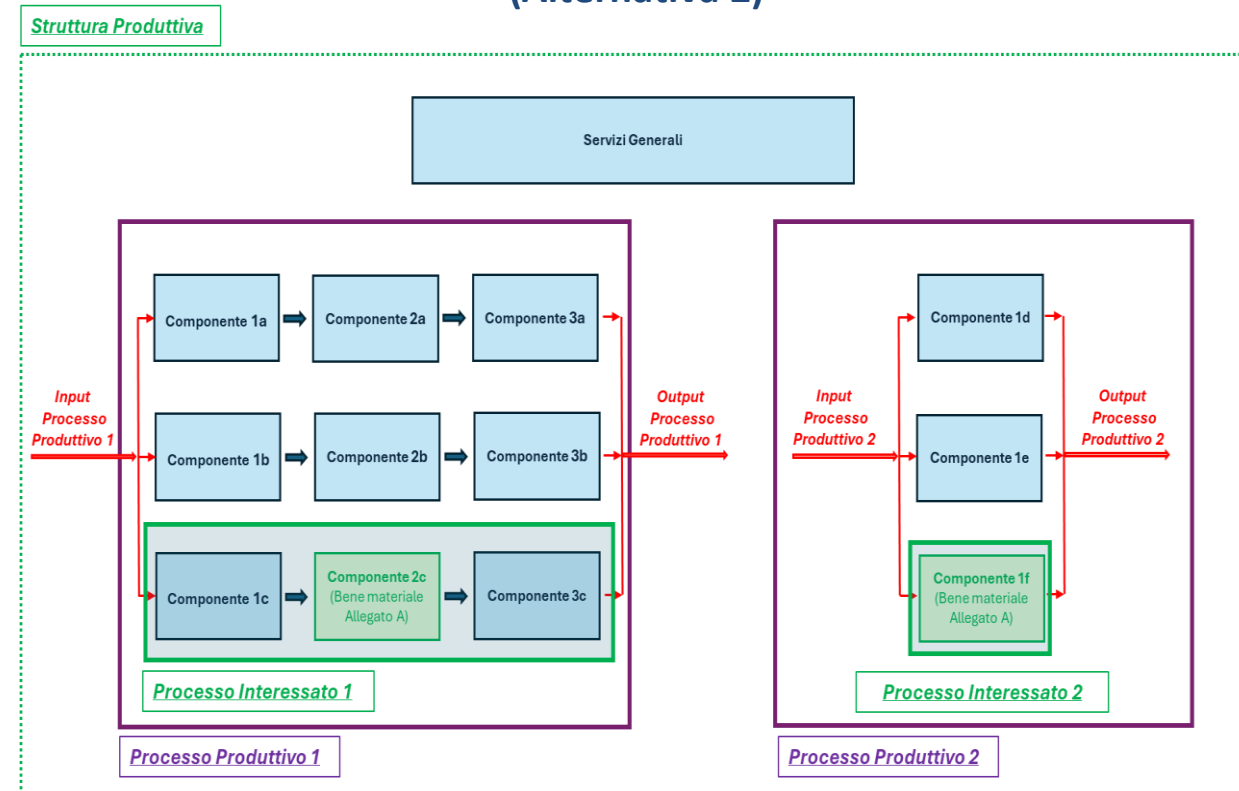
Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva

(Alternativa 1)



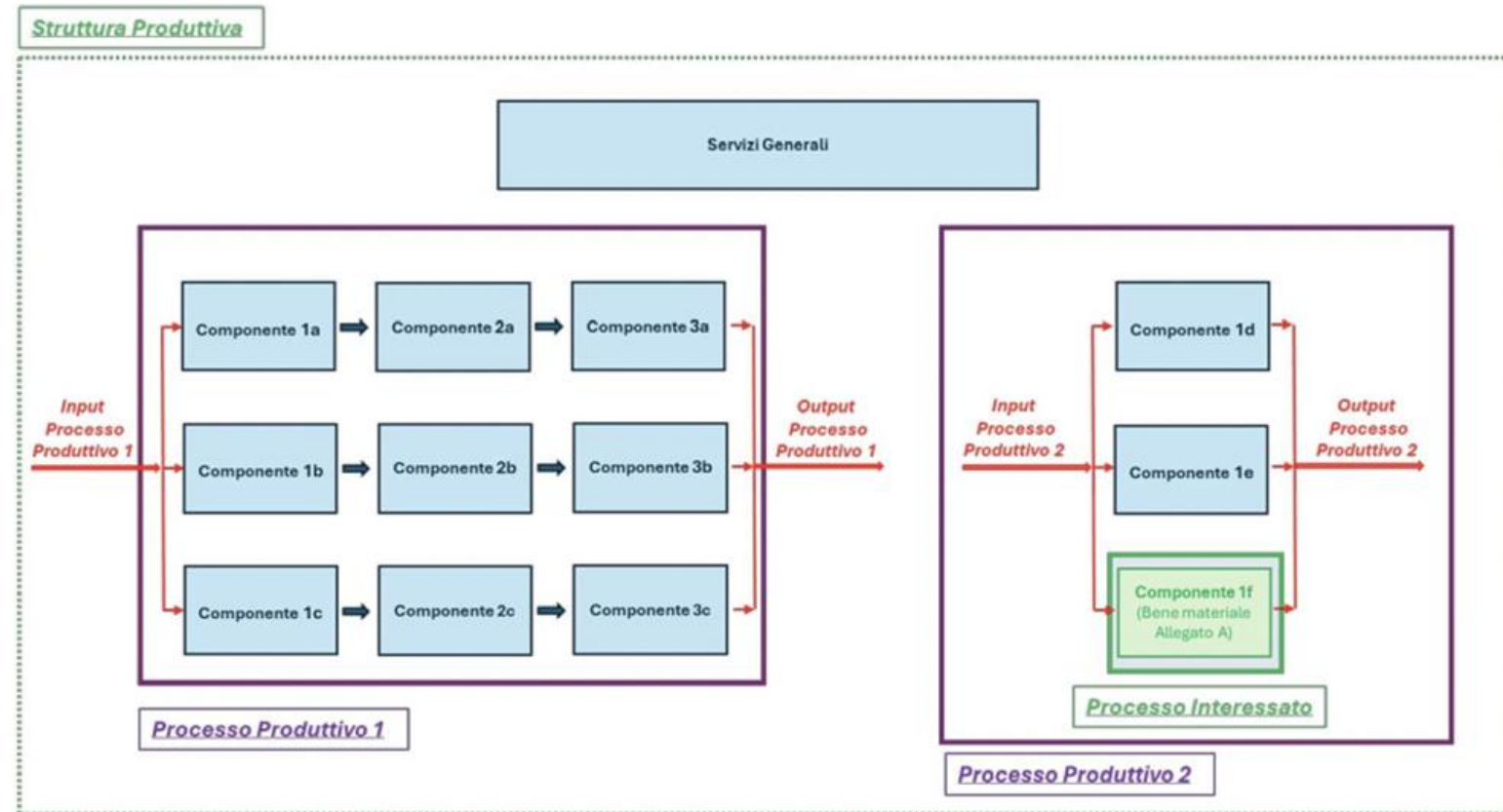
Programma di investimento riguardante l'acquisto di uno o più beni materiali o immateriali a servizio di più processi produttivi per il quale è necessario riferirsi all'intera struttura produttiva

(Alternativa 2)



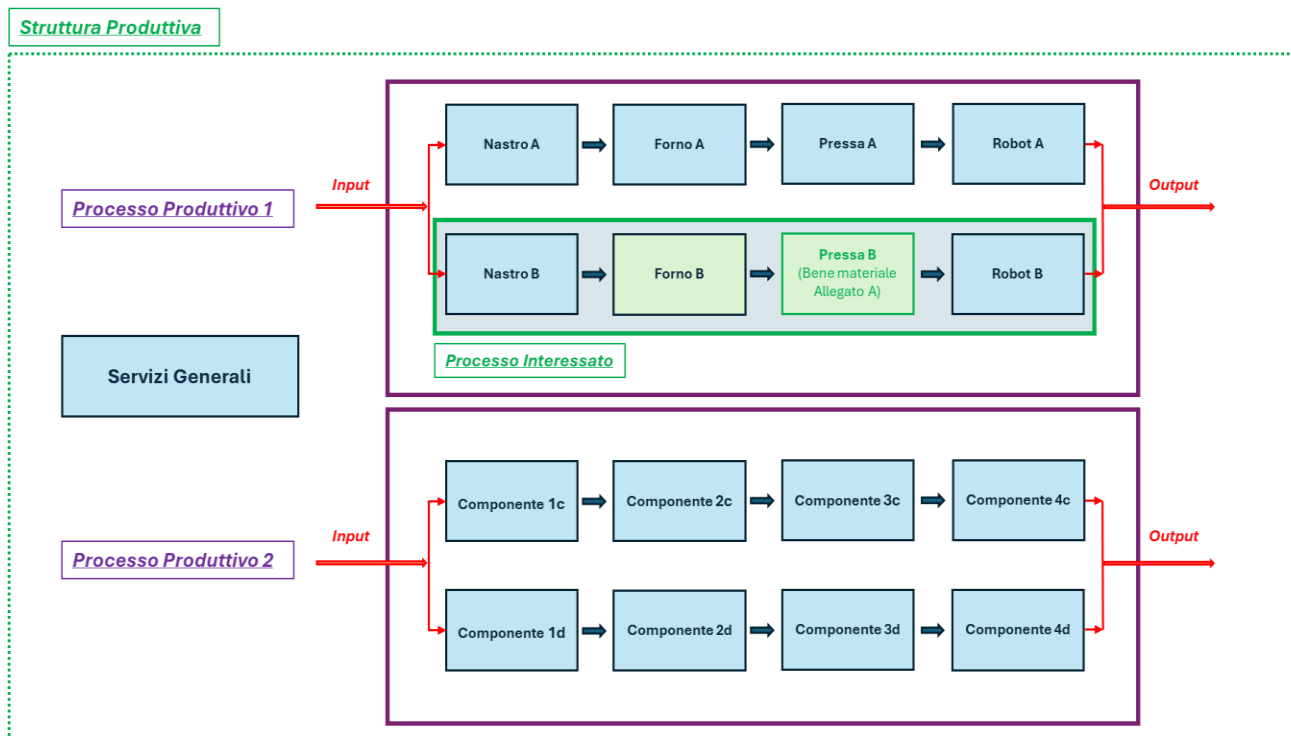
Esempi di determinazione dei risparmi energetici (4/4)

Programma di investimento riguardante l'acquisto di un bene destinato ad integrare un processo produttivo esistente



NEW!

Esempio Numerico in relazione al processo interessato 1/3



IPOTESI

- Sostituzione della “Pressa B” nella linea B
- Intervento comporta anche una variazione dei consumi del “Forno B”
- Impresa beneficiaria costituita da più di 12 mesi
- Assenza dati misurati sui consumi energetici dell’esercizio precedente

In questo caso, le prestazioni energetiche ex ante devono essere determinate tramite una stima operata attraverso l’analisi dei carichi energetici basata su dati tracciabili.

Esempio Numerico in relazione al processo interessato 2/3

Situazione ex ante			
Componente	Potenza	Tempo di ciclo	Consumo a ciclo
	[kW]	[s]	[kWh]
Nastro B	10	5	0,01
Forno B	30	120	1,00
Pressa B ex ante	100	120	3,33
Robot B	8	6	0,01
Tot			4,36

Ipotizzando che la pressa abbia un tempo di ciclo di 120 s e che per ogni ciclo si ottengano 5 kg di prodotto finito, è possibile individuare come indicatore di prestazione energetica il rapporto tra i consumi energetici del processo interessato (tep) e il quantitativo di prodotto finito (kg).

$$\text{Indicatore di prestazione}_{\text{ante}} = \frac{\text{Consumo} \times f_{\text{tep}}}{\text{Variabile Operativa}}$$

$$\frac{4,36 \times 0,187 \cdot 10^{-3}}{5} = 0,163 \cdot 10^{-3} [\text{tep/kg}]$$

Situazione ex post			
Componente	Potenza	T ciclo	Consumo
	[KW]	[s]	[KWh]
Nastro B	10	5	0,01
Forno B	30	90	0,75
Pressa B ex post	110	90	2,75
Robot B	8	6	0,01
Tot			3,53

ipotizzando che per ogni ciclo non vi sia una variazione quantitativa di prodotto finito rispetto alla situazione ex ante, l'indicatore di prestazione energetica nella situazione ex post è pari a:

$$\text{Indicatore di prestazione}_{\text{post}} = \frac{\text{Consumo} \times f_{\text{tep}}}{\text{Variabile Operativa}}$$

$$\frac{3,53 \times 0,187 \cdot 10^{-3}}{5} = 0,132 \cdot 10^{-3} [\text{tep/kg}]$$

Esempio Numerico in relazione al processo interessato 3/3

Calcolo del risparmio energetico annuo

Ipotizzando un funzionamento per 6.000 ore all'anno, si possono considerare i dati di produzione riportati nella seguente tabella

	Ore annue	Tempo di ciclo	Numero di cicli annui	Producibilità per ciclo	Producibilità annua
	[h/anno]	[s]	[n]	[kg/ciclo]	[kg/anno]
Situazione ex ante linea B	6.000	120	180.000	5	900.000
Situazione ex post linea B	6.000	90	240.000	5	1.200.000

sulla base degli indicatori di prestazione energetica determinati precedentemente, è possibile effettuare una normalizzazione dei risparmi energetici sulla base della producibilità annua nella situazione ex post.

Algoritmo per il calcolo dei risparmi

$$RISP = (\text{Indicatore di prestazione}_{ante} - \text{Indicatore di prestazione}_{post}) * \text{Variabile operativa}_{post}$$

$$= (0,163 \cdot 10^{-3} - 0,132 \cdot 10^{-3}) \times 1.200.000 = 37,40 \text{ tep}$$

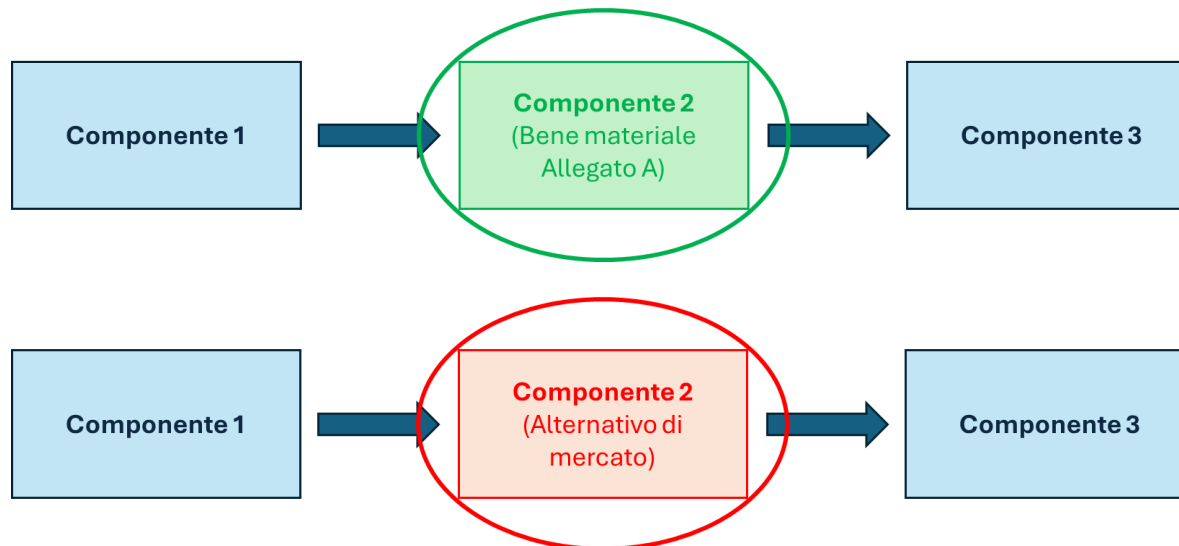
$$RISP_{\%} = \frac{RISP}{(\text{Indicatore di prestazione}_{ante} * \text{Variabile operativa}_{post})} = \frac{37,40}{(0,163 \cdot 10^{-3} \times 1.200.000)} = 19,11\%$$



Scenario controfattuale (1/2)

Progetto di innovazione: acquisto di un bene facente parte di un nuovo processo interessato

Risparmio energetico: scenario controfattuale (medesimo processo dove, in luogo del bene agevolato, sia considerato un componente che rappresenti l'alternativa di mercato)



Consumo da attribuire allo scenario controfattuale =

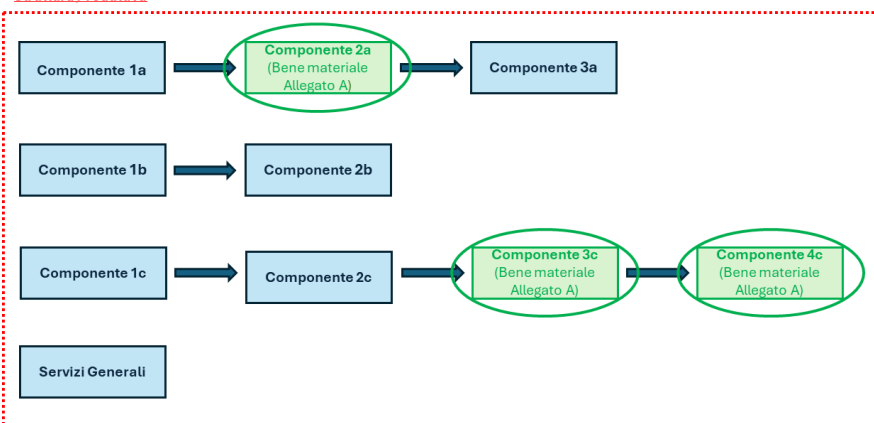
= somma (Consumo del “Componente 1”; Consumo del “Componente 2 alternativo di mercato”; Consumo del “Componente 3”)

Ai fini della stima del consumo del “Componente 2 alternativo di mercato”, dovrà essere considerata la media dei consumi medi annui dei componenti alternativi individuati, ossia almeno 3 beni alternativi disponibili sul mercato, riferito agli SM dell’UE e dello SEE, nei 5 anni precedenti alla data di avvio del progetto di innovazione

Scenario controfattuale (2/2)

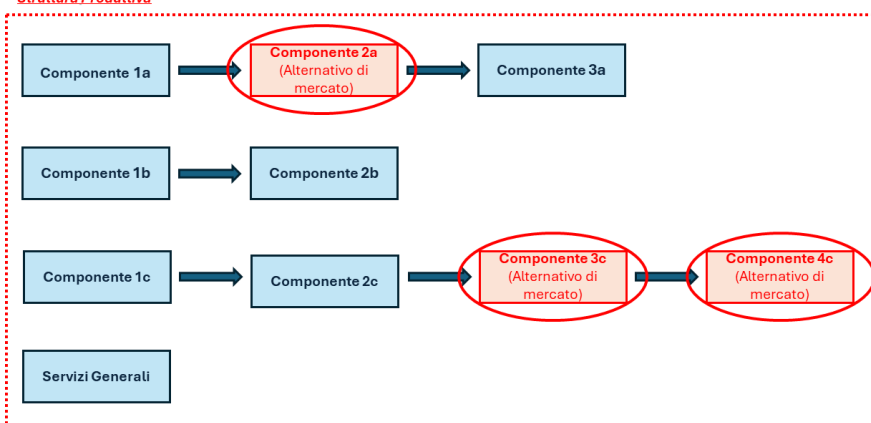
Esempio di scenario controfattuale nel caso di intervento in una nuova struttura produttiva

Struttura Produttiva



esempio di nuova struttura produttiva

Struttura Produttiva



esempio di scenario controfattuale di nuova struttura produttiva

Il consumo da attribuire alla struttura produttiva rappresentante lo scenario controfattuale sarà dato dalla somma dei consumi stimati:

- Consumo dell'intera struttura produttiva esclusi i consumi dei beni "Componente 2a", "Componente 3c" e "Componente 4c"
- Consumo del "Componente 2a alternativo di mercato"
- Consumo del "Componente 3c alternativo di mercato"
- Consumo del "Componente 4c alternativo di mercato"

Ai fini della stima dei consumi dei componenti alternativi di mercato, dovrà essere considerata la media dei consumi medi annui dei componenti alternativi individuati secondo quanto descritto alla slide precedente

Impianti di autoproduzione FER elettriche in autoconsumo: dimensionamento



Il dimensionamento dovrà essere basato sulla **producibilità attesa** degli impianti installati che potrà al **massimo eccedere il 5% del fabbisogno energetico** della **struttura produttiva**.

Producibilità attesa $\leq 105\% \times$ Fabbisogno energetico della struttura produttiva =

105 % $\times$ [Energia elettrica prelevata dalla rete + min(Energia elettrica prelevata dalla rete; Energia elettrica Equivalente)]

I consumi di **Energia elettrica prelevata dalla rete** della struttura produttiva sono dimostrati dalle **fatture dell'energia elettrica**, relative alla **specifica struttura produttiva**, riferite all'esercizio precedente la data di avvio della realizzazione del progetto

L'**Energia Elettrica Equivalente** verrà determinata sulla base delle quantità di combustibile per la produzione di energia termica, attestate da opportune evidenze documentali (ad esempio, fatture di acquisto), riferite all'esercizio precedente alla presentazione della domanda di ammissione alla Misura.

$$\frac{\sum (Q_i \times f_{tep,i})}{0,187}, [\text{kWhe}]$$

dove:

Q_i = quantità di combustibile o energia termica

$f_{tep,i}$ = fattore di conversione in tonnellate equivalenti di petrolio del vettore energetico i-esimo (circolare Mise del 18 dicembre 2014)

0,187 = fattore di conversione tra energia elettrica prelevata dalla rete e energia primaria tep/MWh



Impianti di autoproduzione FER elettriche in autoconsumo: spese e massimali



Le **spese ammissibili** riguardano:

- i gruppi di generazione dell'energia elettrica
- i trasformatori posti a monte dei punti di connessione della rete elettrica, nonché i misuratori dell'energia elettrica
- i servizi ausiliari di impianto
- gli impianti per lo stoccaggio dell'energia prodotta

In linea con i principi contabili previsti, sono escluse le spese non riconducibili a quelle in elenco, quali ad esempio le spese di progettazione ed in generale sostenute per lo sviluppo dell'iniziativa, per il trasporto, quelle connesse alla realizzazione di opere civili non strettamente riconducibili al funzionamento degli impianti.

I **massimali di costo** sono pari a:

Fonte rinnovabile	P ≤20 kW [€/kW]	20 kW <P ≤ 200 kW [€/kW]	200 kW <P ≤ 600 kW [€/kW]	600 kW <P ≤ 1000 kW [€/kW]	1000 kW < P [€/kW]
Solare (fotovoltaico)	1.350	1.060	970	860	800
Eolica	2.640	2.160	1.280		1.080
Idraulica	2.970	2.640		2.380	1.850
Geotermica	2.750				1.800

Spese ammissibili per acquisto e installazione di sistemi di accumulo di energia elettrica pari a **900 €/kWh**, impianti realizzati ex novo



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Requisiti:

- l'ammissione alla misura per gli investimenti sugli impianti di autoproduzione di energia da FER destinata all'autoconsumo è consentita anche nel caso di impianti in particelle catastali differenti da quella in cui insiste la struttura produttiva interessata dagli investimenti, anche ubicati presso edifici o in siti diversi da quelli presso il quale l'autoconsumatore opera e fermo restando che tali **edifici o siti devono essere nella disponibilità dell'autoconsumatore** stesso, purché:
 - ❖ **direttamente connessi alla rete elettrica** per il tramite di punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, anche per il tramite di un **collegamento diretto di lunghezza non superiore a 10 chilometri** ovvero
 - ❖ non connessi a punti di prelievo esistenti e riconducibili alla medesima struttura produttiva, ma **localizzati nella stessa zona geografica di mercato elettrico** su cui insiste la struttura produttiva
- si applica quanto previsto dal Testo integrato delle disposizioni dell'ARERA per la regolazione dell'autoconsumo diffuso
- sono ammessi alla misura i soggetti beneficiari che rispondono ai requisiti previsti all' art. 3 co. 6 e 7 del TIAD a condizione che vi sia coincidenza tra produttore e cliente finale (stesso codice fiscale - C.F.)
- ogni impianto di produzione di energia da FER da realizzare in assetto di autoconsumo individuale a distanza deve essere univocamente riconducibile ad una struttura produttiva per la quale sono avviati i progetti di innovazione

Il dimensionamento dovrà essere eseguito sulla base del **fabbisogno termico** necessario per la **specificata attività a cui il dispositivo è destinato**; tale fabbisogno dovrà essere indicato nella certificazione di cui all'art. 15 del Decreto.

Il consumo elettrico necessario ad alimentare il suddetto generatore non potrà eccedere in ogni caso l'energia elettrica equivalente calcolata tramite le formule e i fattori di conversione di cui alla (circolare Mise del 18 dicembre 2014).

Il **calore prodotto** dovrà essere **utilizzato nel processo produttivo** (sono esclusi pertanto generatori di calore destinati al riscaldamento degli ambienti e alla produzione di acqua calda sanitaria) e **non potrà** comunque **essere ceduto a terzi o dissipato**.

Inoltre, al fine di garantire che **l'energia elettrica che alimenta l'impianto di produzione di energia termica sia rinnovabile**, nel caso di energia termica prodotta non tutta ascrivibile alle rinnovabili (ad es. PdC) l'impresa beneficiaria dovrà:

- essere intestataria per la struttura produttiva sul quale è installato l'impianto di un **contratto di energia elettrica** con una percentuale di energia approvvigionata dal fornitore di **provenienza da fonti rinnovabili** che sia congrua rispetto al suindicato consumo elettrico, attraverso il ricorso all'annullamento di garanzie di origine; o in alternativa
- **avere installato** presso la struttura produttiva un **impianto di produzione a fonti rinnovabili** in grado di coprire almeno l'intero carico del dispositivo installato.

Impianti di autoproduzione FER termiche in autoconsumo: massimali



I massimali di costo per gli impianti di produzione da energia termica sono pari a:

Fonte rinnovabile	$P \leq 1000 \text{ kWt}$ [€]	$1000 \text{ kWt} < P$ [€]
Aerotermica (Aria/aria)	720	500
Aerotermica (Aria/acqua)	1.560	1.000
Geotermica	2.280	2.000

Le spese ammissibili sono già comprensive di eventuali sistemi di accumulo



Il Ministero esercita, anche avvalendosi del GSE, attività di vigilanza sulle certificazioni rilasciate da un valutatore indipendente, secondo criteri e modalità individuate con il decreto del Ministero, che garantiscono l'ammissibilità del progetto di investimento alla misura, procedendo alla:

- verifica della correttezza formale delle certificazioni rilasciate e verifica della rispondenza del loro contenuto alle disposizioni di cui al DL 2 marzo 2024, n. 19 - “*Transizione 5.0*” e ai relativi provvedimenti attuativi, sulla base di idonei piani di controllo
- verifica dei requisiti necessari al rilascio delle certificazioni in capo ai predetti soggetti abilitati
- presenza di idonee coperture assicurative di cui all'art. 15 comma 8 del decreto

Documentazione oggetto dell'attività:

1. **Certificazioni ex ante**, attestante la riduzione dei consumi energetici conseguibili tramite gli investimenti nei beni di cui al co. 4
2. **Certificazioni ex post**, attestante l'effettiva realizzazione degli investimenti conformemente a quanto previsto dalla certificazione *ex ante*

Soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto:

- **Esperti in Gestione dell'Energia (EGE)**, certificati da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11339;
- **Energy Service Company (ESCo)**, certificate da organismo accreditato secondo la norma UNI CEI 11352;
- **ingegneri** iscritti nelle sezioni A e B dell'albo professionale, nonché i **periti industriali e i periti industriali laureati** iscritti all'albo professionale nelle sezioni “meccanica ed efficienza energetica” e “impiantistica elettrica ed automazione”, con competenze e comprovata esperienza nell'ambito dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Il GSE effettua, sulla base di idonei piani di controllo definiti nell'ambito di convenzioni stipulate con il Ministero e l'Agenzia delle Entrate, verifiche documentali e controlli in loco in relazione ai progetti di innovazione al fine di accertare il rispetto delle condizioni previste per l'accesso al credito d'imposta dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0".

Oggetto dell'attività di Controllo (art. 20, comma 2 del Decreto)

- la sussistenza dei requisiti tecnici e dei presupposti previsti dal decreto per beneficiare dell'agevolazione, ivi inclusa la conformità degli interventi realizzati alle dichiarazioni, informazioni e ai dati forniti e alle disposizioni normative
- la congruenza tra i risparmi energetici certificati nell'ambito delle certificazioni tecniche ex ante di cui all'articolo 15, comma 1, lettera a), ed i risparmi energetici effettivamente conseguiti attraverso l'intervento effettuato, oggetto delle certificazioni tecniche ex post di cui all'articolo 15, comma 1, lettera b).

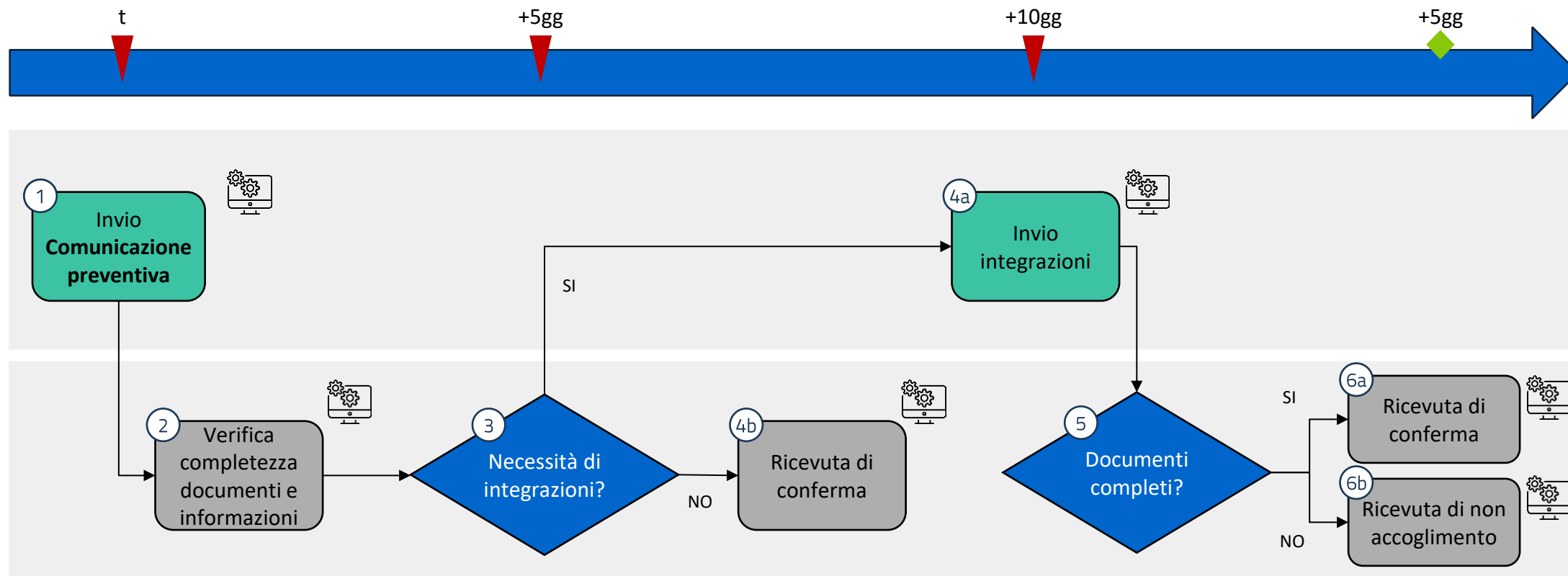
Durata temporale dei controlli

a partire dalla trasmissione della comunicazione preventiva di cui all'articolo 12, comma 1 del Decreto, in ogni fase di vita del progetto, verificando la corretta realizzazione degli interventi secondo quanto previsto dal progetto e il mantenimento in esercizio degli stessi **per i cinque anni successivi alla data di erogazione dell'ultima agevolazione.**

I soggetti beneficiari del credito d'imposta sono tenuti a conservare, pena la revoca del beneficio (parziale o totale), la documentazione idonea a dimostrare la rispondenza degli interventi a quanto previsto dal Decreto-legge 2 marzo 2024, n. 19 - "Transizione 5.0" e alle dichiarazioni rese nell'ambito delle comunicazioni trasmesse al GSE per l'accesso alla misura del programma di investimento di cui ai Capitoli 5, 6 e 7.

Descrizione del processo – Comunicazione preventiva

Per la prenotazione del credito d'Imposta le imprese inviano una **Comunicazione Preventiva**, corredata dalla **Certificazione *ex-ante***, tramite la Piattaforma Informatica «Transizione 5.0» accessibile SPID dall'Area Clienti del sito istituzionale del GSE.



Le comunicazioni preventive inviate saranno valutate e gestite dal GSE secondo l'ordine cronologico di invio, verificando esclusivamente il corretto caricamento sulla Piattaforma informatica dei dati e la completezza dei documenti e delle informazioni rese e il rispetto del limite massimo dei costi ammissibili per singola impresa Beneficiaria per anno

Descrizione del processo – Comunicazione di effettuazione degli ordini

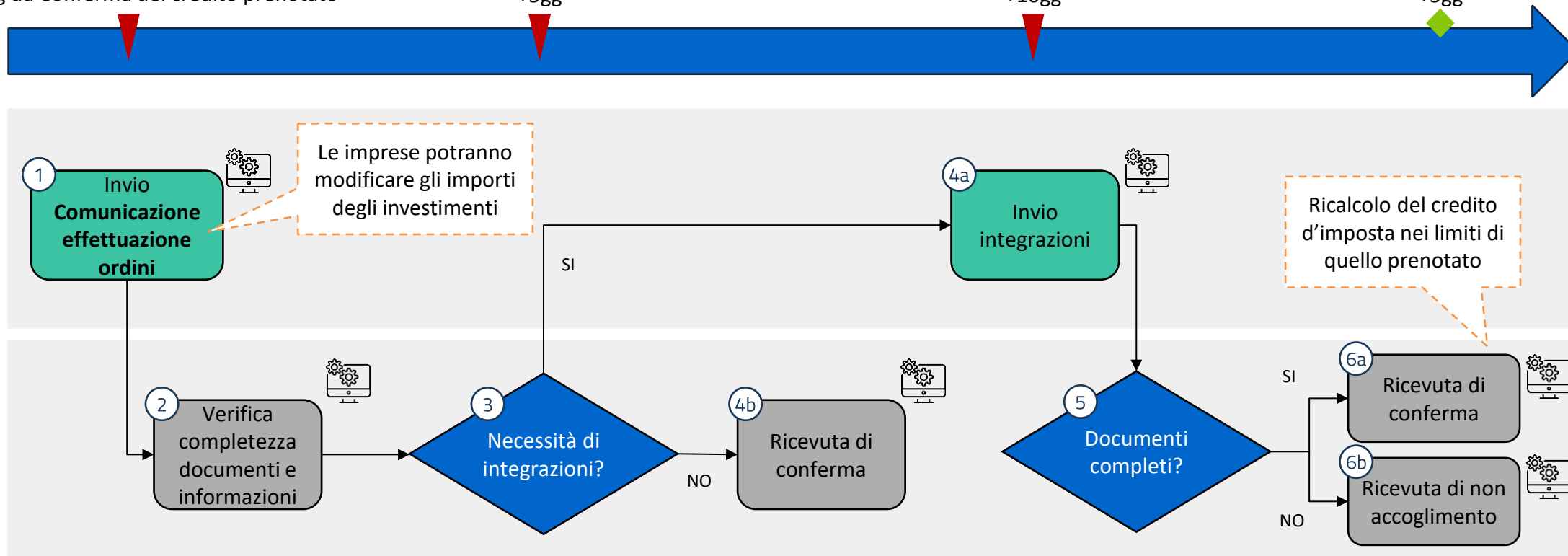
Entro 30 gg dalla conferma del credito prenotato (ricevuta di conferma) l'impresa trasmette una **Comunicazione relativa all'effettuazione degli ordini** accettati dal venditore con pagamento a titolo di acconto, in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione dei beni di cui agli allegati A/B e impianti di autoproduzione.

T = 30 gg da Conferma del credito prenotato

+5gg

+10gg

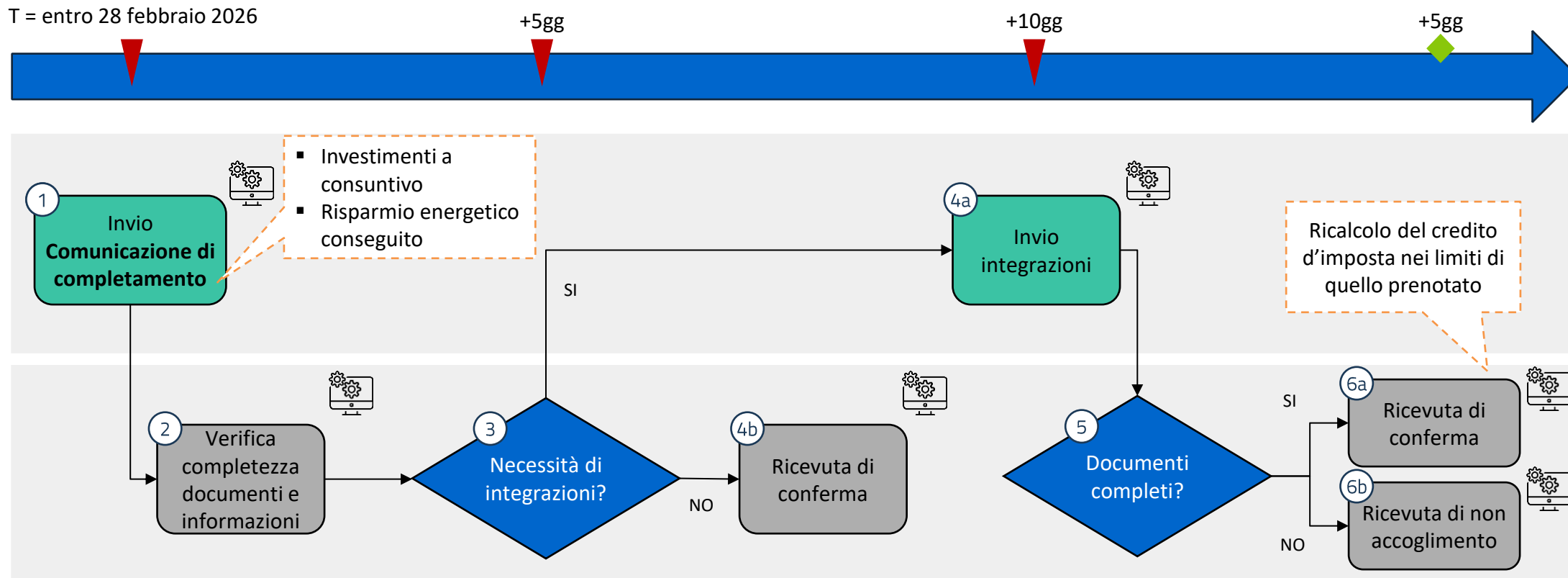
+5gg



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.

Descrizione del processo – Comunicazione di completamento

A seguito del completamento del progetto di innovazione l'impresa trasmette una **Comunicazione di completamento**, corredata dalla **Certificazione *ex-post***, contenente le informazioni necessarie ad individuare il progetto di innovazione completato.



Nell'ambito delle predette attività operative, il GSE è tenuto a verificare esclusivamente il corretto caricamento dei dati, nonché la completezza dei documenti e delle dichiarazioni rese.

Comunicazione del Credito d'Imposta all'Agenzia delle Entrate

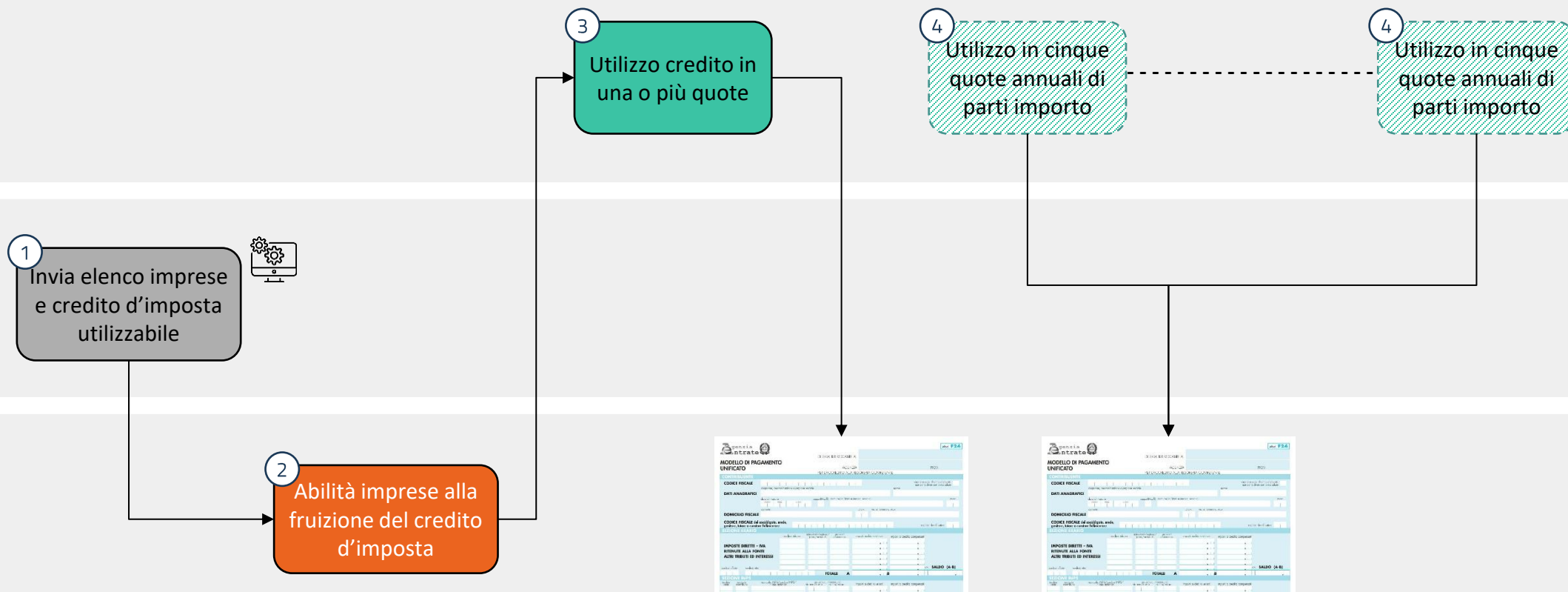
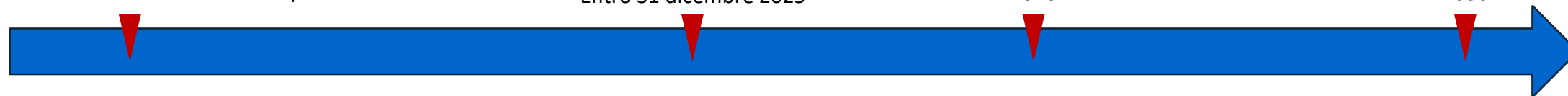


T = entro 10gg da esito Comunicazione di completamento

Entro 31 dicembre 2025

2026

2030



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

Guida all'utilizzo della Piattaforma

- 1) Accedere alla **home page di Area Clienti GSE** tramite SPID
- 2) Selezionare il **box "Attuazione Misure PNRR"**
- 3) Nella scheda **Transizione 5.0** cliccare su **"ACCEDI AL PORTALE"**
- 4) Selezionare l'**Operatore** tra quelli associati all'utente

PER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE 5.0
BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD AREA CLIENTI

- ✓ In fase di registrazione, se non trovi una **tipologia** di Operatore idonea, puoi indicare **"Operatore credito d'imposta - Transizione 5.0"**
- ✓ Se l'Operatore è già registrato all'Area Clienti ma **non è ancora associato alla tua utenza**, ti verrà richiesto un Codice PIN.
Se non ricordi il PIN, consulta la [FAQ dedicata](#)

IMPORTANTE



PER ACCEDERE AL PORTALE TRANSIZIONE
5.0 (TR5) **BISOGNA PRIMA COLLEGARSI AD
AREA CLIENTI GSE ESCLUSIVAMENTE
TRAMITE SPID.**

ⓘ I **dati anagrafici dell'impresa** registrati in Area Clienti sono **automaticamente** utilizzati dal portale in fase di inserimento di un Nuovo Progetto.

Per maggiori dettagli sulla procedura di registrazione nell'Area Clienti e di sottoscrizione dei servizi consultare il **[Manuale Utente Area Clienti GSE](#)**

STEP PRINCIPALI



Ministero delle Imprese
e del Made in Italy

INSERIMENTO DATI

- **Dati struttura produttiva**
- Anagrafica operatore
- Dichiarazioni
- Anagrafica progetto
- Autoproduzione e autoconsumo

INSERIMENTO SPESE



DATI STRUTTURA PRODUTTIVA

- ✓ **Anagrafica:** denominazione e indirizzo della struttura produttiva
- ✓ **Dati catastali** della struttura produttiva
- ✓ **Dichiarazione** relativa all'univocità dei dati catastali



NON POSSONO ESISTERE PIÙ RICHIESTE IN STATO "BOZZA"/"INVIATA" RIFERITE ALLO STESSO SITO IDENTIFICATO DAI DATI CATASTALI DICHIARATI.

* Dati catastali	
* Codice catastale del Comune	* Sezione ⓘ
Cod2	Sez1
* Foglio	* Particella prevalente
Fog1	Part1
* Sub prevalente ⓘ	
Sub1	

- Nel caso in cui il sistema rilevi l'**esistenza di un'altra richiesta in bozza o inviata** con gli stessi dati catastali, l'operatore non può accedere allo step successivo.
- È invece possibile **inviare un'ulteriore richiesta** se sullo stesso sito sono presenti progetti conclusi/ritirati/rigettati.



Guida all'utilizzo della Piattaforma

Generazione documenti da firmare

- Allegati
- Riepilogo



PER INVIARE LA NUOVA RICHIESTA È NECESSARIO SCARICARE LA DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO (DSAN), CARICARE GLI ALLEGATI E INVIARE IL PROGETTO

- Attendere l'attivazione del pulsante **"Download PDF"** che permette di scaricare in locale la Dichiarazione Sostitutiva di Atto Notorio (DSAN) contenente i dati del progetto dichiarati nella fase di "Inserimento nuovo progetto".
- **Prima di passare allo step successivo, scaricare la DSAN.** Al passaggio allo step  "Allegati", la scheda "Generazione documenti da firmare" non sarà più visibile. Sarà necessario attivare la funzionalità di "Modifica progetto" per rigenerare la DSAN e scaricarla.



All'interno del documento (in alto a destra) è riportato il Codice DSAN che sarà richiesto in seguito.

Codice Richiesta: TR5-00080
Codice DSAN: ddb8689a

AZIONI E ICONE DEL PORTALE TR5

 Modifica Progetto

Per **modificare i dati e le spese inserite**, una volta generata e scaricata la DSAN e passati allo step successivo **Allegati** (sezione VISUALIZZA PROGETTI). La modifica del progetto comporterà la necessità di selezionare nuovamente, tramite appositi flag, tutte le dichiarazioni obbligatorie presenti negli step DATI STRUTTURA PRODUTTIVA e DICHIARAZIONI



Per **eliminare** un documento caricato



Per **scaricare** un documento caricato

TRANSIZIONE 5.0

TRANSIZIONE 5.0

CHI PUÒ ACCEDERE

IL CALCOLO DEL CREDITO D'IMPOSTA

COME ACCEDERE

DOCUMENTI

Parola chiave

Tipologia

CERCA

ANNULLA

GUIDE	TRANSIZIONE 5.0 Istruzioni Operative Transizione 5.0	12/09/2024	
NORMATIVA SERVIZI	TRANSIZIONE 5.0 Decreto Direttoriale 11-09-2024 funzionalità comunicazione di completamento Transizione 5.0	12/09/2024	
GUIDE	TRANSIZIONE 5.0 Guida all'utilizzo del portale TR5	12/09/2024	
MODULI E MODELLI	TRANSIZIONE 5.0 Allegato II - Dichiarazione dati titolare effettivo	19/08/2024	



<https://www.gse.it/servizi-per-te/attuazione-misure-pnrr/transizione-5-0/documenti>



[illegible]

	Finanziato dall'Unione europea NextGenerationEU		Ministero delle Imprese e del Made in Italy	
Informazioni principali sul programma di investimento				
Soggette che effettuano l'investimento				
Ragione sociale				
Partita IVA				
Codice Fiscale				
☐ Operatore su attività di impresa di nuova costituzione				
Indirizzo della struttura produttiva oggetto di intervento				
Regione				
Provincia				
Comune				
Via				
Riferimenti catastali prevalenti della struttura produttiva oggetto di intervento				
Codice catastale del comune				
Sezione				
Foglio				
Particella				
Subito				
Codice ATECO riferibile alla attività condotta nella struttura produttiva oggetto di intervento				
Indirizzo del programma di investimento				
L'investimento in beni materiali e immateriali è finalizzato a:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
A: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
B: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
C: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
D: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
E: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
F: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
G: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
H: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
I: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
J: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
K: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				
☐ Incrementare la base materiale e immateriale dell'attività, in un'attività dell'impresa di cui all'aliquota				
L: è entrata in vigore il 1° dicembre 2011, n. 232, emanata il 4 agosto 2011, che ha modificato la legge n. 488 del 30 dicembre 2008, recante disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la transizione energetica, la gestione dell'acqua, la tutela del territorio e l'ambiente, in materia di:				

**Ministero delle Imprese
e del Made in Italy**

Allegati (2/3)

12.7.2. → Scheda B – Servizi informativi di hosting e cloud

Scheda B – Servizi informativi di hosting e cloud				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex post	Il fornitore possiede una Certificazione di sistema di gestione ambientale di tipo ISO 14001 o EMAS rilasciata sotto accreditamento	SI		

.....interruzione pagina.....

12.7.3. → Scheda C – Produzione di elettricità da pannelli solari

Scheda C – Produzione di elettricità da pannelli solari				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex post	I pannelli fotovoltaici hanno la Marcatura CE, inclusa la certificazione di conformità alla direttiva 2014/53/UE e l'ispezione di conformità presso dal GSE	SI		
	Sono stati impartiti gli obblighi previsti dal D.Lgs. 49/2014 e dal D.Lgs. 116/2020 da parte del produttore di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (nel seguito, AEE) anche attraverso l'iscrizione dello stesso nell'apposito Registro dei produttori AEE	SI		
	Per gli impianti fino a 20kW è stata verificata la dichiarazione di conformità ai sensi del D.M. 37/2009	SI		
	Per gli impianti oltre i 20kW è stata accolta la documentazione prevista dalla Lettera Circolare M. Prot. n. P5134/101 sotto 72/RE del 26 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni relative all'Aggiornamento della modulistica di prevenzione incendi da allegare alla domanda di varillibero al fine del rilascio del CPIT	SI		

.....interruzione pagina.....

12.7.4. → Scheda D – Produzione di elettricità da energia eolica

Scheda D – Produzione di elettricità da energia eolica				
Verifiche e controlli da condurre per garantire il principio DNSH				
Tempo di svolgimento delle verifiche	Elemento di controllo	Esito (S/No/Non applicabile)	Commento (obbligatorio in caso di N/A)	
Ex post	Gli aerogeneratori e i componenti installati in impianto sono conformi alla Regole dell'arte (la Norma CEI 0-16/2007)	SI		
	Tutte le autorizzazioni, licenze ambientali, inclusa la presentazione della VIA sono regolari e conformi alle normative in vigore	SI		
	La formula è condotta da un piano di gestione dei rischi relativo agli impianti e alle apparecchiature esposte alla produzione di elettricità che permetta di garantire il maggior livello possibile di rischio, realizzato e adeguato gestione dei componenti	SI		
		SI		

.....interruzione pagina.....

Relazioni tecniche certificazioni (da conservare)



Schede DNSH

- Acquisto / noleggio AEE
- Servizi informativi hosting e cloud
- Produzione energia elettrica (FV, wind, idro)
- Installazione PdC
- Produzione calore da energia geotermica

Nella descrizione del programma di misure deve essere evidenziato lo strumento di misure utilizzato previsto per ogni garanzia rilevante, associando ad ognuno di essi un codice progressivo che ne consenta l'unica individuazione sugli archivi di misure semplificati. Nel caso di prestazioni riferite alla struttura produttiva sarà possibile l'utilizzo di dati fatturati per singolo vettore energetico presente nella medesima. Inoltre, occorre specificare anche gli estremi temporali dei periodi di monitoraggio esteso dalla realizzazione del progetto.

• una stima dei consumi della struttura produttiva e del processo interessato. Tale stima dovrà essere determinata attraverso un'analisi dei carichi energetici che caratterizzano lo stato di fatto e dovrà basare su dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali dati potrebbero derivare da:

- schede specifiche tecniche;
- modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software;
- prove in situ;
- dati di letteratura (ad es. GREE, BAT, etc.);
- analisi di mercato;
- analisi dei volumi prodotti;
- analisi dei dati di produzione e/o prelievo dei vettori energetici impiegati anche al fine di definire la quota parte attribuibile alla posizione oggetto di intervento in servizio del processo interessato;
- dati parziali derivanti da una misurazione diretta effettuata per un periodo inferiore ai 12 mesi nell'esercizio precedente la realizzazione del progetto da riparametrare su base annuale.

In tal caso, dovrà essere indicata la documentazione tecnica impiegata e dovrà essere fornita una descrizione delle ipotesi considerate al fine della stima e le relazioni quantitative e qualitative sulla base delle quali sono state determinate le prestazioni energetiche.

I dati registrati dovranno essere riportati in forma tabellare come da esempio seguente:

Fonte vettore energetico	Unità	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Totale annuo	Coeff. Conversione in TEP (%)	Totale in TEP (anno)
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Idro	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Geotermica	[kWh]	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

Al fine del calcolo dei risparmi, dovranno essere utilizzati i coefficienti di conversione in TEP applicati per la comunicazione di cui all'articolo 19 della Legge 10 del 1991 (circolare MISE del 18/12/2014).

Legna macinata (coperto)	Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Giun	Lug	Ago	Sep	Ott	Nov	Dic	Totale annuo	Coeff. Conversione in TEP (%)	Totale in TEP (anno)
Gas naturale	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Gas naturale	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Biogas	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Elettricità da rete elettrica	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Elettricità prodotta in loco da FES	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Calore da fluido termovettore acquistato	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74
Altri	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74	74

Tabella 1: Esempio di tabella per la comunicazione dei dati registrati in sito

I dati registrati dovranno essere riportati con frequenza di registrazione annuale ovvero con frequenza mensile se disponibile.

Prestazioni energetiche situazione ante-intervento – imprese di nuova costituzione

In tale sezione, al fine di definire le prestazioni energetiche della situazione ante-intervento, nel caso di investimenti effettuati da imprese di nuova costituzione, dovranno essere riportati i consumi energetici riferiti ad uno scenario contrattuale, rappresentato dalla struttura produttiva ovvero dal processo interessato, in base ai dati di progetto di investimento, di natura tecnologica, alla data di avvio della realizzazione del progetto, costituito dall'analisi di mercato. A tal fine, come indicato nell'art. 4 comma 5 del Decreto, è necessario:

- individuare, per ciascuna bene agevolato, ovvero tre alternative di beni analoghi disponibili sul mercato, riferiti agli Stati membri dell'Unione europea e dello Spazio economico europeo, nei cinque anni precedenti alla data di avvio del progetto di investimento;
- determinare la media dei consumi energetici medi annui dei beni alternativi, individuati per ciascun bene agevolato, ottenendo il consumo energetico del componente nello scenario contrattuale;
- determinare il consumo energetico della struttura produttiva ovvero del processo interessato dall'investimento come somma dei consumi energetici di tutti i componenti che costituiscono lo scenario contrattuale.

Tali prestazioni possono essere determinate sulla base di una stima dei consumi della struttura produttiva e/o del processo interessato. Tale stima dovrà essere determinata attraverso un'analisi dei carichi energetici che caratterizzano lo scenario contrattuale e si dovrà basare su dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica. A titolo esemplificativo e non esaustivo, tali dati potrebbero derivare da:

- schede specifiche tecniche;
- modellizzazione anche attraverso l'ausilio di software;

- prove in situ;
- dati di letteratura (ad es. GREE, BAT, etc.);
- analisi di mercato.

Dovranno essere indicate la documentazione tecnica impiegata e dovrà essere fornita una descrizione delle ipotesi considerate al fine della stima e le relazioni quantitative e qualitative sulla base delle quali sono state determinate le prestazioni energetiche.

Prestazioni energetiche situazione post-intervento

In tale sezione dovranno essere definite le prestazioni energetiche della situazione post-intervento, nel caso di investimenti effettuati da imprese esistenti e da imprese di nuova costituzione, sulla base di una stima dei consumi della struttura produttiva e/o del processo interessato successivamente alla realizzazione dell'intervento. Tale stima dovrà essere determinata attraverso un'analisi dei carichi energetici che caratterizzano lo stato di progetto e si dovrà basare su dati tracciabili desunti da opportuna documentazione tecnica in analogia a quanto indicato per la definizione delle prestazioni energetiche della situazione ante-intervento; inoltre, potrà essere valutata anche mediante i risultati derivanti da una misurazione diretta della situazione post-intervento, qualora di fattibilità.

Indicatori di prestazione energetica

In tale sezione dovranno essere indicati gli indicatori di prestazione energetica caratteristici del processo interessato e/o della struttura produttiva. La definizione di tali indicatori dovrà avvenire attraverso un'analisi, condotta sulla base delle misurazioni o sulla base di documentazione tecnica di riferimento, che consenta, al fine di definire la situazione ante-intervento e la situazione post-intervento, l'individuazione:

- delle variabili operative (es. volumi, quantità prodotte, servizio erogato, etc.);
- delle condizioni interne (es. tipologia di prodotto, di servizio erogato, temperatura, fattore di carico, stagionalità, etc.).

Tali indicatori dovranno ben rappresentare le relazioni quantitative tra i consumi energetici e le variabili operative e dovranno essere opportunamente correlati alle condizioni esterne che influenzano gli stessi. Al fine dell'individuazione della natura dell'indicatore che meglio descrive tali relazioni, si potrà far riferimento, ove possibile, a studi di settore, letteratura, offerte di mercato che ciascuno occorre fornire e rilevanti dettagli delle fonti. A titolo esemplificativo e non esaustivo, una formulazione di Indicatore di prestazione energetica, definito a parità di condizioni esterne, potrebbe essere la seguente:

$$\text{Indicatore di prestazione} = \frac{\text{Consumo} \times F}{F_{\text{max}} \times \text{Servizio}}$$

Dove: Consumo = Energia (Indicatore di prestazione energetica)

- Consumo = il valore del vettore energetico impiegato e riferito alla variabile operativa considerata;
- F = il numero di vettori energetici utilizzati nella struttura produttiva e/o del processo interessato anche quando prodotti da fonti rinnovabili;
- F_{max} = il coefficiente di conversione in TEP del vettore energetico in esame.

Ulteriori allegati:

- Delega per la richiesta dell'agevolazione
- Dichiarazione dati titolare effettivo
- Dichiarazione di terzietà del valutatore indipendente
- Dichiarazione di terzietà per certificatori contabili
- Attestazione di possesso della Perizia tecnica asseverata e della Certificazione contabile
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per la prenotazione del credito di imposta -DSAN
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per la conferma d'ordine del credito di imposta -DSAN
- Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa ai sensi del D.P.R. 445/00, per il completamento degli investimenti-DSAN

Le Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà – DSAN saranno automaticamente generate dal Portale

